



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

REGOLAMENTO INTERNO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI E SUGLI ORGANI TITOLARI DELLA POTESTA' DISCIPLINARE

Revisione del 1 marzo 2018

- ✚ Variazione denominazione da Collegio a Ordine
- ✚ Modifica all'art. 14: esclusione del CNPI tra i soggetti titolari di potere di segnalazione degli illeciti e individuazione dell'EPPI come titolare del potere di segnalazione di eventuali illeciti in materia previdenziale.



INDICE

REGOLAMENTO INTERNO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI E SUGLI ORGANI TITOLARI DELLA POTESTA' DISCIPLINARE

Capo primo

Principi generali, sanzioni disciplinari ed organi disciplinari

- Art.1 (Definizioni)
- Art.2 (Obblighi del perito industriale)
- Art.3 (Sanzioni disciplinari e riabilitazione)
- Art.4 (Principi generali dell'azione disciplinare)
- Art.5 (Prescrizione)

Capo secondo

Criteri di nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale

- Art.6 (Istituzione dei Consigli di disciplina territoriali e articolazione in Collegi)
- Art. 7 (Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)
- Art. 8 (Nomina e requisiti di eleggibilità)
- Art. 9 (Procedura)
- Art. 10 (Incompatibilità e conflitti di interesse)
- Art. 11 (Disposizioni transitorie e finali)

Capo terzo

Il procedimento innanzi al Consiglio di disciplina territoriale

- Art.12 (Norme di riferimento)
- Art.13 (Criteri di assegnazione dei procedimenti ai vari collegi disciplinari. Astensione)
- Art.14 (Segnalazioni di condotte illecite al Consiglio di disciplina territoriale)
- Art.15 (Preistruttoria e inizio del procedimento disciplinare)
- Art.16 (Istruttoria e decisione disciplinare)
- Art.17 (Ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio)

Capo quarto

Giudizio innanzi al Consiglio Nazionale dell'Ordine

- Art. 18 (Termini e modalità del ricorso)
- Art. 19 (Inoltro del ricorso e notifiche).
- Art.20 (Accesso agli atti)
- Art.21 (Istruttoria)
- Art.22 (Decisione e pubblicazione).
- Art.23 (Verbalizzazione)

Allegato A

SCHEMA DI DOMANDA DI CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO
TERRITORIALE DI DISCIPLINA

Allegato B

SCHEMA DI LETTERA DI ACCOMPAGNO DA INDIRIZZARE AL PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE PER LA RICHIESTA DI NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO
TERRITORIALE DI DISCIPLINA

Allegato C

SCHEMA DI RICHIESTA AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER L'ESTENSIONE DELLA
COMPETENZA DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA



**REGOLAMENTO INTERNO SUL
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI
E SUGLI ORGANI TITOLARI DELLA POTESTA' DISCIPLINARE**

Il Consiglio Nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, riunitosi in data 1° marzo 2018,

visto il R.D.11 febbraio 1929, n. 275, regolamento per la professione di perito industriale;

visto il D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, norme sui Consigli degli ordini e Collegi e sulle Commissioni interne professionali;

visto il D.M. 1 ottobre 1948 n. 822500 recante il regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali;

visto il Codice Deontologico dei Periti Industriali e dei periti industriali laureati (ex delibera del Consiglio Nazionale n. 340/31 del 12 dicembre 2006 come modificato dalla delibera n. 392/39 del 9 maggio 2007 e succ.mod.);

visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148;

visto il d.P.R. 7 agosto 2012 n.137 recante riforma degli ordinamenti professionali;

visto l'art.10, della legge 12 novembre 2011 n.183 in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico;

visto il regolamento sulla nomina dei Componenti dei Consigli territoriali di disciplina pubblicato in data 31 gennaio 2013 nel bollettino ufficiale del ministero della Giustizia N. 2, adottato in data 11 dicembre 2012, dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati ex art. 8, comma 3, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

ritenuto di dover recepire in un proprio regolamento interno esplicativo, valevole per tutti gli iscritti (persone fisiche e giuridiche), ivi compresi i tirocinanti, le modifiche normative riguardanti i profili sostanziali e procedurali del procedimento disciplinare per le libere professioni e di dare, in un testo ricognitivo applicabile da parte degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine dei periti industriali e periti industriali laureati, una migliore veste organica alle proprie fonti in materia di procedimento disciplinare;

ha approvato il seguente

REGOLAMENTO

Capo primo

Principi generali, sanzioni disciplinari ed organi disciplinari

Art.1 (Definizioni)

Il *Consiglio territoriale di disciplina* è l'organo territorialmente competente ad istruire il procedimento e ad infliggere le sanzioni disciplinari.

Il *Consiglio Nazionale dell'Ordine* e gli *Ordini territoriali* sono gli organi amministrativi esponenziali, a livello nazionale e locale, dei Periti Industriali e dei Periti industriali laureati.

Il *Collegio di disciplina* è una articolazione interna del più ampio Consiglio territoriale di disciplina, composto da tre consiglieri di disciplina.



Il *Perito industriale* è da intendere come Perito Industriale e come Perito Industriale laureato.

Art.2 (Obblighi del perito industriale)

1. Il Perito Industriale nell'esercizio della professione, anche in forma societaria, adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità. L'esercizio della professione si fonda sulla libertà e sull'indipendenza professionale di giudizio, intellettuale e tecnica.
2. La professione deve essere esercitata in ossequio alle Leggi della Repubblica, al Codice Deontologico e ai Regolamenti dell'Ordine di appartenenza. L'inosservanza delle suddette fonti comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari da parte dei Consigli di disciplina territoriali di cui al Capo secondo di questo regolamento.
3. Il Perito Industriale deve assolvere gli impegni assunti con la massima coscienza e diligenza, consapevole di dover rifiutare quegli incarichi per l'assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato, come pure quelli che potrebbero porlo in una posizione di conflitto con i suoi doveri professionali.

Art.3 (Sanzioni disciplinari e riabilitazione)

1. Le sanzioni disciplinari che il Consiglio territoriale di disciplina di cui al Capo secondo può infliggere, per condotte attive o omissive in contrasto con norme di legge, codice deontologico e regolamenti del Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali, poste in essere dagli iscritti, persone fisiche o società professionali, sono:
 - a) l'avvertimento;
 - b) la censura;
 - c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi, fatta salva la sospensione ex art.2, l.3 agosto 1949 n.536 per tutta la durata dell'inadempimento in caso di morosità nel versamento degli oneri contributivi previsti dal d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, a favore degli Ordini territoriali, acclarata a seguito di rituale procedimento disciplinare;
 - d) la cancellazione dall'albo.
2. Fatti salvi i casi di interdizione perpetua dai pubblici uffici o dalla professione, di cui l'Ordine territoriale deve meramente prendere atto, tutte le sanzioni sono inflitte dal Collegio di disciplina territoriale, seguendo necessariamente il relativo procedimento, osservando il principio di proporzionalità e di motivazione degli atti.
3. Tutte le comunicazioni istruttorie sono comunicate al professionista o tirocinante incolpato (o alla società tra professionisti) personalmente, o presso la residenza e/o il domicilio e/o sede legale già comunicati all'Ordine territoriale di appartenenza, per mezzo di ufficiale giudiziario, raccomandata, o tramite posta elettronica certificata o altro strumento idoneo al risultato (che offra certezza sulla avvenuta ricezione). Il rifiuto di accettazione della comunicazione costituisce un autonomo illecito disciplinare.
4. Il Consiglio di disciplina territoriale deve comunicare i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del perito industriale, società tra professionisti, o tirocinante all'Ordine territoriale di appartenenza, il quale provvederà alle doverose annotazioni di cui all'art. 3, d.P.R. 7 agosto 2012 n.137, alle comunicazioni all'interessato, al Consiglio nazionale, alle cancellerie della corte di appello e dei tribunali della circoscrizione a cui l'albo di iscrizione si riferisce, al pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alle camere di commercio nella circoscrizione medesima e



agli enti pubblici eventualmente interessati. Identico obbligo di comunicazione all'ente di appartenenza grava sul Consiglio dell'Ordine territoriale qualora il perito industriale sanzionato sia anche dipendente pubblico o privato.

5. Il perito industriale che sia stato cancellato dall'albo può domandare di essere riammesso all'esercizio professionale con deliberazione dell'Ordine territoriale ove era iscritto quando fu cancellato dall'albo nei seguenti casi:

- a) se ha ottenuto la riabilitazione ai sensi della legge penale;
- b) se, negli altri casi, sono decorsi almeno due anni dalla cancellazione dall'albo.

6. La decisione, positiva o negativa, dell'Ordine territoriale sulla domanda di riammissione va motivata. Avverso la stessa è proponibile ricorso da parte dell'interessato al Consiglio nazionale.

7. Il perito industriale sanzionato disciplinarmente con la sospensione dalla professione per morosità, qualora sani detta morosità, lo comunica al Presidente dell'Ordine territoriale di appartenenza che, constatato l'avvenuto saldo, anche d'ufficio, comunica la cessazione della morosità al Consiglio di disciplina territoriale, che lo annota in calce al provvedimento disciplinare inflitto ai fini della sua cessazione con decorrenza dalla data dell'avvenuto saldo delle morosità.

8. Nel caso in cui il perito industriale o perito industriale laureato sia stato già sanzionato disciplinarmente nei due anni precedenti per un ulteriore comportamento illecito, il fatto configura una situazione assimilabile alla recidiva. La relativa sanzione corrisponderà a quella immediatamente più grave rispetto a quella precedentemente comminata, indipendentemente dalla gravità del comportamento illecito.

9. L'illecito disciplinare relativo al mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua, commesso nel quinquennio successivo a quello durante il quale si è verificata la precedente violazione, configura una situazione riportabile alla recidiva.

Art.4 (Principi generali dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare nei confronti degli iscritti, persone fisiche o società professionali o tirocinanti è obbligatoria a fronte della conoscenza da parte dei Consigli di disciplina territoriali di fatti in contrasto con legge, codice deontologico e regolamenti del Consiglio Nazionale o degli Ordini territoriali.

2. Il procedimento disciplinare deve rispettare i basilari principi di proporzionalità delle sanzioni, tempestività, parità di trattamento, contraddittorio con l'incolpato, trasparenza degli atti, tassatività delle sanzioni, autonomia dal procedimento penale.

Art.5 (Prescrizione)

1. L'illecito disciplinare del perito industriale si prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa, salvo il caso di occultamento doloso del fatto illecito, che farà decorrere la prescrizione dalla data della scoperta del fatto stesso.

2. La prescrizione è interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e dalle decisioni che applicano una sanzione disciplinare. La prescrizione, se interrotta, ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se sono diversi gli atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall'ultimo di essi.



3. Se per il medesimo fatto addebitato è iniziato procedimento penale, il decorso della prescrizione è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.

Capo secondo

Criteri di nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale

Art.6 (Istituzione dei Consigli di disciplina territoriali e articolazione in Collegi)

1. Presso i Consigli degli Ordini territoriali sono istituiti i Consigli di disciplina territoriali di cui all'art.8, d.P.R. 7 agosto 2012 n.137, organi di natura amministrativa con propria autonomia organizzativa cui sono affidati i compiti di valutazione preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti persone fisiche o società professionali iscritte all'albo nonché gli iscritti al registro dei praticanti.

2. I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli degli Ordini territoriali. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità anagrafica.

3. Ciascun Consiglio di disciplina territoriale si articola al suo interno in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre Consiglieri. L'assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita per ordine alfabetico, facendo salve le condizioni di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela entro il terzo grado e di lavoro subordinato o legame societario tra i membri del medesimo Collegio.

4. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere con minore anzianità anagrafica. In ciascun Collegio di disciplina è obbligatoria la partecipazione di un Consigliere esterno all'Ordine.

5. I Consigli di disciplina territoriali, operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

6. Le riunioni dei Consigli di disciplina territoriali hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli degli Ordini territoriali.

7. I compiti di segreteria e di assistenza all'attività dei Consigli di disciplina territoriali sono svolti dal personale degli Ordini territoriali.

8. Le spese relative al funzionamento dei Consigli di disciplina territoriali, incluse quelle dei procedimenti disciplinari, sono poste a carico del bilancio degli Ordini territoriali.

Art. 7 (Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)

1. La carica di Consigliere dei Consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di Consigliere o Revisore del corrispondente Ordine territoriale e con la carica di Consigliere del Consiglio nazionale dell'Ordine.

2. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali che risultino nel corso del loro mandato condannati anche non definitivamente per reati dolosi o che siano colpiti da provvedimenti disciplinari ancorché impugnati, inclusa la sospensione dall'Albo per il mancato versamento della quota di iscrizione, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del successivo articolo 8.



Art. 8 (Nomina e requisiti di eleggibilità)

1. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Ordine territoriale, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del medesimo Consiglio dell'Ordine territoriale.

2. Gli iscritti all'Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio territoriale dell'Ordine di appartenenza.

3. La candidatura è presentata secondo modalità stabilite dal Consiglio nazionale dell'Ordine e rese note agli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet dell'Ordine territoriale di appartenenza e del Consiglio nazionale dell'Ordine. Gli iscritti hanno l'obbligo di allegare alla propria candidatura un breve *curriculum vitae*, compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio nazionale dell'Ordine e messo a disposizione sul sito internet dell'Ordine territoriale di appartenenza e del Consiglio nazionale dell'Ordine. La mancata allegazione del *curriculum vitae* determina l'immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione.

4. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità, di possedere i seguenti requisiti:

a) di essere iscritti all'Albo da almeno 5 anni;

b) di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell'Ordine territoriale;

c) di non avere rapporto di lavoro subordinato o legame societario con altro professionista che abbia presentato la propria candidatura per essere nominato nel medesimo Consiglio dell'Ordine territoriale;

d) di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

e) di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

f) di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti ancorché impugnate;

5. Per i componenti dei Consigli territoriali di disciplina non iscritti all'Ordine dei periti industriali, la scelta dei soggetti da inserire nell'elenco di cui al successivo comma 6, avviene ad opera del singolo Consiglio dell'Ordine territoriale d'intesa con l'interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. Tali componenti esterni devono essere prescelti, in numero non inferiore a due, previa valutazione del *curriculum* professionale e in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al precedente comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate giuridiche o tecniche;

- magistrati ordinari, amministrativi, contabili.

- esperti in materie giuridiche o tecniche

6. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Consiglio dell'Ordine territoriale è tenuto a predisporre un elenco di candidati, selezionati con delibera motivata esaminati i rispettivi *curricula*,